

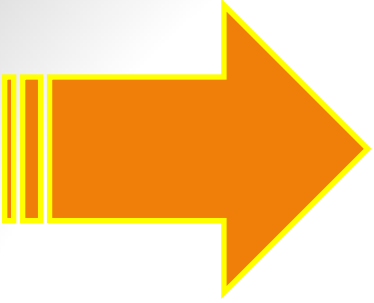


IL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2024

@luciozollo



*Modifiche art.
186 -187 C.d.S.*



Art. 186 C.d.S.

dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:



9-ter

Nei confronti del conducente **condannato** per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che **sulla patente rilasciata in Italia** siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO **Codice 68**. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - **Codice 69**. Limitata alla guida di veicoli dotati di **un dispositivo di tipo alcolock** conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, **per un periodo di almeno due anni** nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di **almeno tre anni** per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, **decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna**. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), **il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida**, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei **titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea** o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo **136-bis, comma 4, secondo periodo**.

Presupposti

```
graph TD; A[Presupposti] --> B[Condanna]; B --- C[Art. 186 c.2 lett. b)]; B --- D[Art. 186 c.2 lett. c)]; B --> E[Conseguenze]; E --> F[Solo patente italiana]; F --> G[Inserimento codici unionali]; F --- H[68 niente alcool]; F --- I[69 limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock];
```

Art. 186 c.2 lett. b)

Condanna

Art. 186 c.2 lett. c)

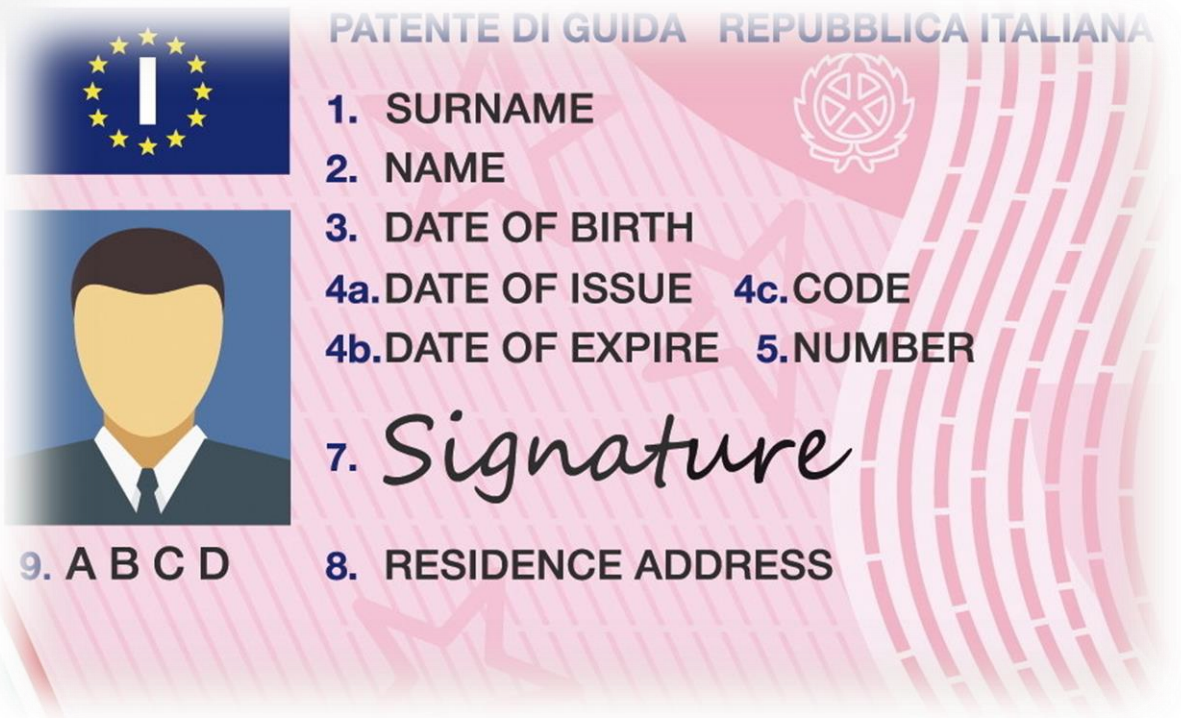
Conseguenze

Solo patente italiana

**Inserimento
codici
unionali**

68
niente alcool

69
limitata alla guida
di veicoli dotati di
un dispositivo di
tipo alcolock



Tale prescrizione *permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità:*

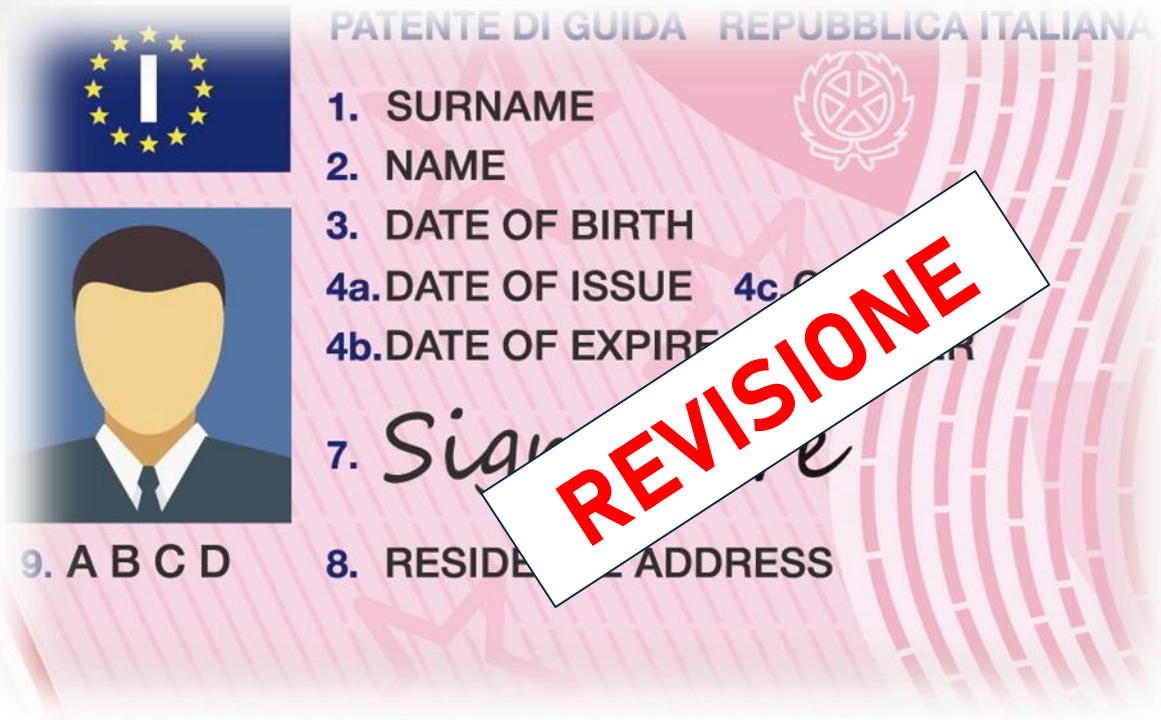
per un periodo di almeno due anni

casi previsti dal comma 2, lettera b)

per un periodo di almeno tre anni

casi previsti dal comma 2, lettera c)

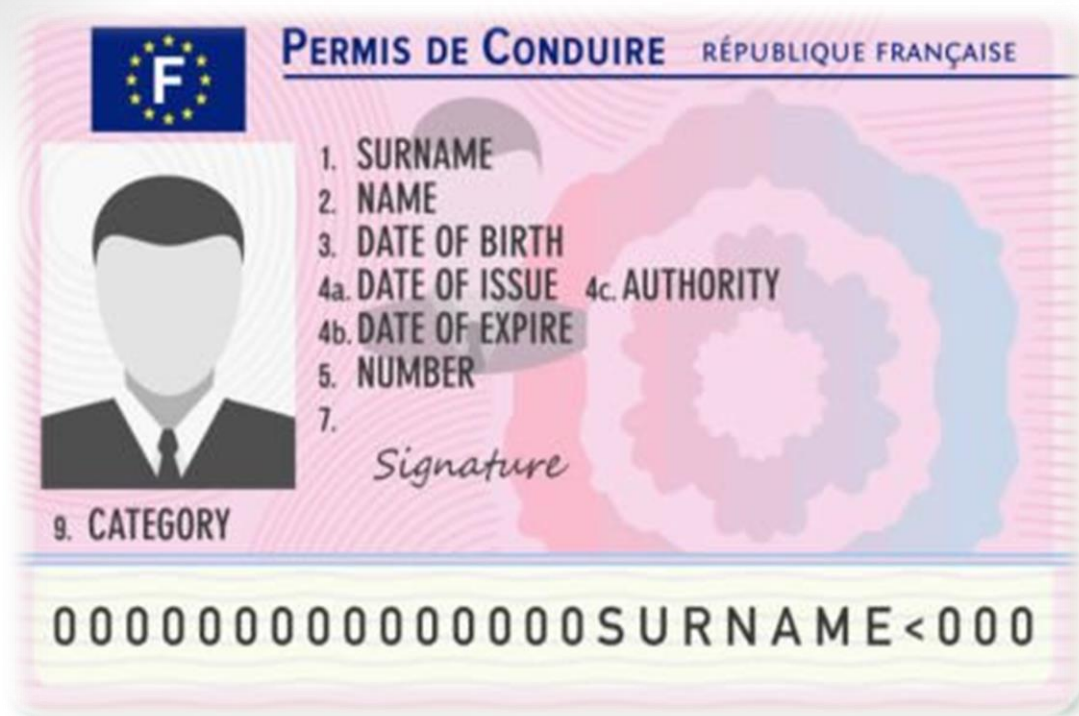
decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna



In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c):

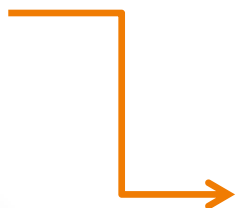


Il prefetto dispone l'obbligo della **revisione** della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128



PATENTE UE- SEE

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia:

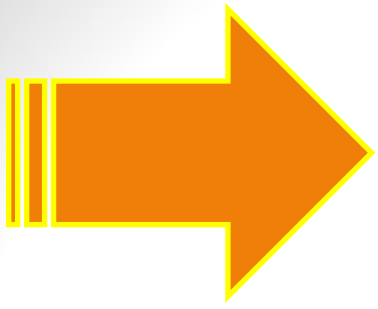


si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dell'articolo **136-bis**,
comma 4, secondo periodo

Art. 136-bis

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

COMMA 4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. **A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.**



Art. 186 C.d.S.

dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti commi:

9-quater

Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono **aumentate di un terzo** nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni **di cui al comma 9-ter**. **Ferme restando** le sanzioni previste dall'[articolo 125, comma 3-quater](#), le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo **sono raddoppiate** nel caso in cui il **dispositivo di blocco** di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato [alterato o manomesso](#) ovvero siano [stati rimossi o manomessi i relativi sigilli](#).

Aumento di 1/3

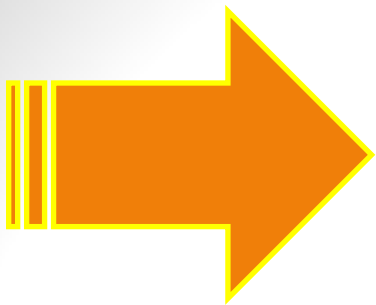
nei confronti del
conducente che
si trovi nelle
condizioni **di cui**
al comma 9-ter



Raddoppiate



nel caso in cui il
dispositivo di blocco di
cui all'articolo 125,
comma 3-ter, sia stato
alterato o manomesso
ovvero siano **stati**
rimossi o manomessi i
relativi sigilli .



Art. 187 C.d.S.

Sono soppresse:

Comma 1

le parole: « **in stato di alterazione psico-fisica** »
sono soppresse

Comma 1-bis

le parole: « **in stato di alterazione psico-fisica** »
sono soppresse

Comma 2

le parole: « **agli accertamenti di cui al comma 3** »
sono sostituite dalle seguenti: « agli accertamenti di
cui ai commi 2-bis e 3 ».

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~

1. Chiunque guida ~~in stato di alterazione psico-fisica~~ dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~

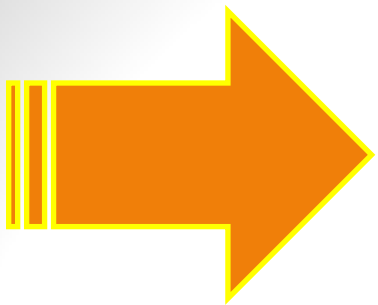
1-bis. Se il conducente ~~in stato di alterazione psico-fisica~~ dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di~~ ~~sostanze stupefacenti~~

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ~~agli accertamenti di cui al comma 3~~, **agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3**, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

sostituito

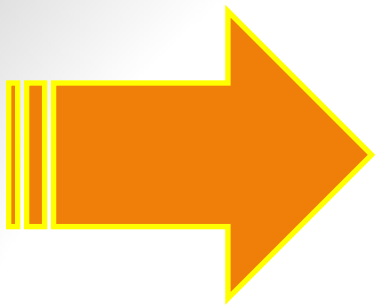


Art. 187 C.d.S.

Sostituito

Comma 2-bis

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito **positivo** ovvero quando si ha altrimenti **ragionevole motivo di ritenere** che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, **possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici** su campioni **di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute**. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati **sono compiuti da laboratori certificati**, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano **anche in caso di incidente**, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso



Art. 187 C.d.S.

Sostituito

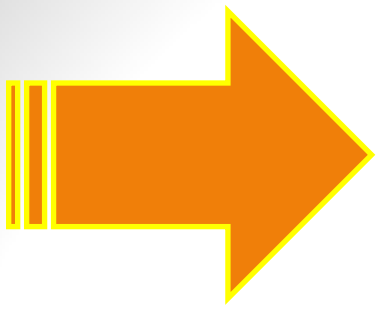
Comma 3

le parole: « qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia » **sono sostituite** dalle seguenti: « qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ».

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di~~ ~~sostanze stupefacenti~~

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, ~~qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia~~ qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso



Art. 187 C.d.S.

comma 5-bis è sostituito dal seguente

Comma 5-bis

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 **non sia immediatamente disponibile** e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato **esito positivo**, gli organi di polizia stradale **possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti** e, comunque, per un periodo **non superiore a dieci giorni**, **impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo**. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, **è fatto trasportare fino al luogo** indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. **Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente** sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. **La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore**



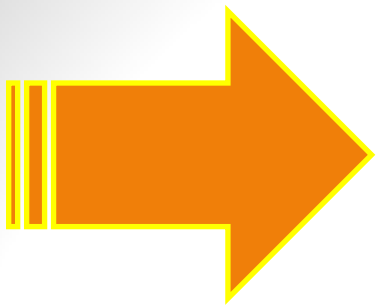
La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore

accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 **non sia immediatamente disponibile** e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato **esito positivo**

**MASSIMO 10
GIORNI**



qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, **è fatto trasportare fino al luogo** indicato dall'interessato. Le **spese per il recupero** e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo

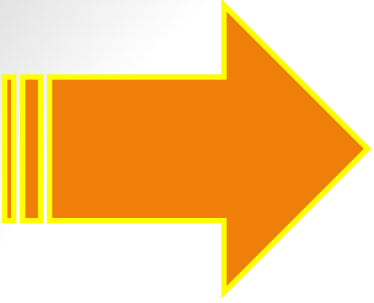


Art. 187 C.d.S.

dopo il comma 5-bis è inserito il seguente

Comma 5-ter

Qualora **non sia possibile per qualsiasi motivo** procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti **di cui al comma 2** abbiano dato esito **positivo**, gli organi di polizia stradale **possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre** il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. **Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2**, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi **si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4**, che deve avvenire nel termine **di sessanta giorni**. Si applicano le disposizioni **dell'articolo 128, comma 2**. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti **l'inidoneità del conducente** alla guida, è sempre disposta la **revoca** della patente ai sensi dell'articolo 130. **L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca**



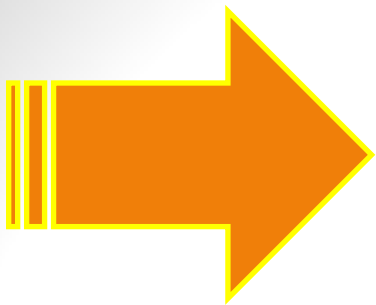
Art. 187 C.d.S.

il comma 6 è sostituito dal seguente



Comma 6

Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e **dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione**, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti **l'inidoneità** del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. **L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca**



Art. 187 C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Comma 6-bis

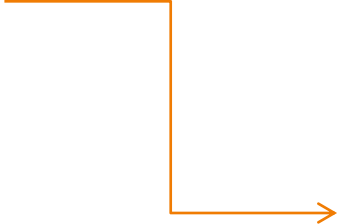
Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, **non può conseguire una patente di guida**, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del **ventiquattresimo** anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, **il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi** ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo **si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida** e l'interessato non può conseguire **una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età**



Minore anni 21

*nei confronti del quale siano stati **accertati** i reati di cui ai commi 1 e 8*

non può conseguire una patente di guida



prima del compimento del
ventiquattresimo anno di età.



Minore anni 21

*nei confronti del quale siano stati **accertati** i reati di cui ai commi 1 e 8*

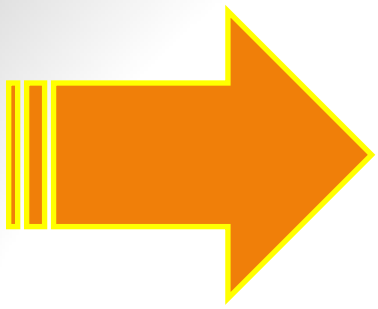
Munito di autorizzazione ad esercitarsi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
si rilascia l'AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARSI ALLA GUIDA a:

COGNOME	NOME	nato a COMUNE	PROV./STATO	il DATA
RESIDENTE A COMUNE	PROV.	N. CIVICO VIA/PIAZZA		
Per i veicoli di categoria		prescrizioni tecniche	Targhe	
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SCADE IL		ed è valida alle condizioni indicate sul retro		
MARCA OP	DATA	AUTOSC.	S	CODICE CANDIDATO
EMISS.				

*le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo **si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida***

non può conseguire
**una nuova
autorizzazione a
esercitarsi fino al
compimento del
ventiquattresimo
anno di età**

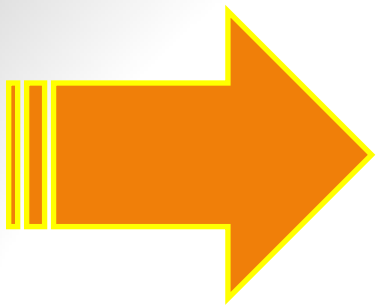


Art. 187 C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Comma 6-ter

Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da **persona non munita di patente di guida**, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 **si applica il divieto di conseguirla**, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da **uno a due anni**. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, **per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati**

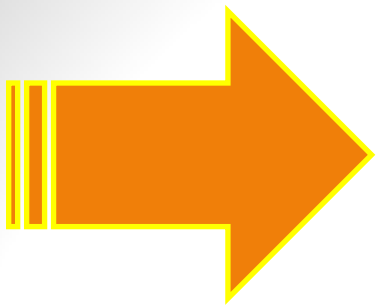


Art. 187 C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Comma 6-quater

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, **la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno**. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente **non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive**



Art. 187 C.d.S.

Sostituite

Comma 8

le parole: « **si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119** » sono sostituite dalle seguenti: « **si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione**, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento»

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~

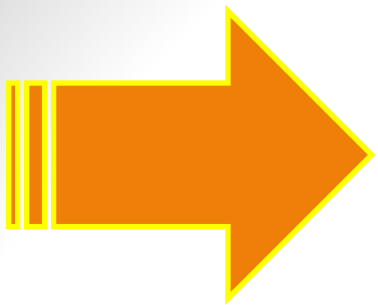
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente ~~si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.~~ « si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento

Novità!

@luciozollo



*Modifiche art.
589 bis- 590 bis
Codice Penale*



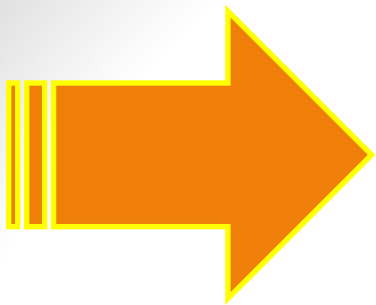
Art. 589 bis C.P.

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Comma 2

« **Chiunque**, ponendosi alla guida **di un veicolo a motore** in stato di **ebbrezza alcolica** ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di **alterazione psicofisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle **unità da diporto** indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, **cagioni per colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni »





Art. 589 bis C.P.

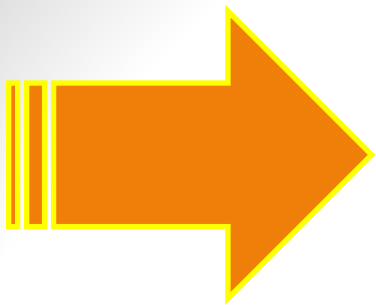
Novità!

Al primo comma è aggiunto

Comma 1

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. **La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.**





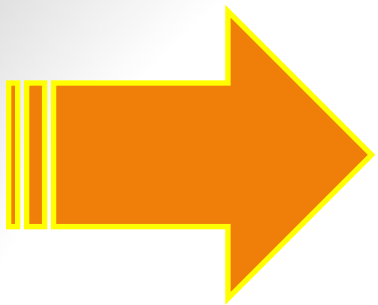
Art. 590 bis C.P.

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Comma 2

« **Chiunque**, ponendosi alla guida di un **veicolo a motore** in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime ».





Art. 590 bis C.P.

Al primo comma è aggiunto

Comma 1

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. **Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.**



Novità!

@luciozollo



Modifiche
art. 727 Codice
Penale

Art. 727 Codice Penale

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. **Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo**

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

« All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno »

Si vedano anche le modifiche apportate all'art. 589 bis e art 590 bis C.P. con aggiunte al comma 1 con specifico riferimento all'abbandono degli animali

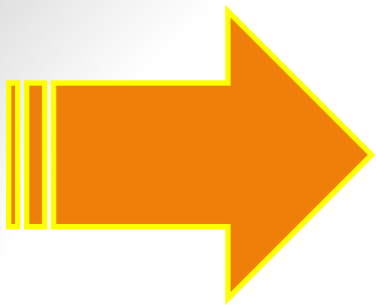
Aggiunte

Novità!

@luciozollo



*Modifiche
art. 125 C.d.S.*

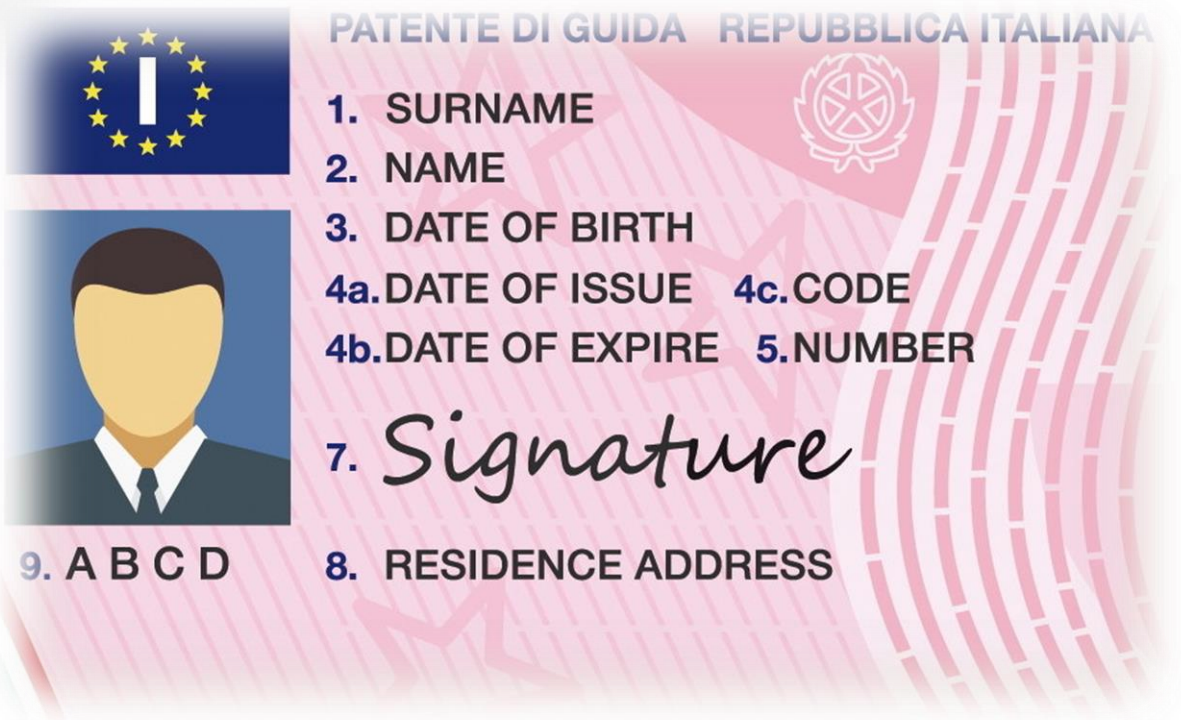


Art. 125 C.d.S.

dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

Comma 3-ter

I titolari di **patente rilasciata in Italia**, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO – **Codice 68**. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - **Codice 69**. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, **possono guidare, nel territorio nazionale**, veicoli a motore delle **categorie internazionali M o N** solo se su questi veicoli è stato installato, **a loro spese, ed è funzionante** un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore **sia superiore a zero**. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e **le officine** che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, **autorizzate al montaggio** dello stesso. **Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.**



Codice 68

Codice 69

Per categorie:

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

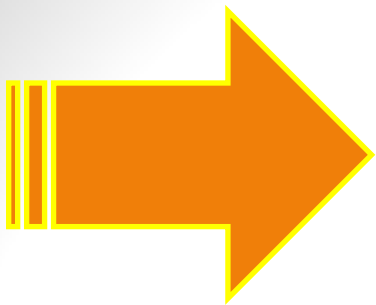
Possono guidare SOLO se installato dispositivo



MECHANIC MAN

Installazione del dispositivo a spese del conducente

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine **AUTORIZZATE**



Art. 125 C.d.S.

dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

Comma
3-quater

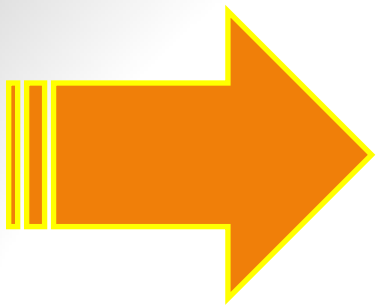
Sanzioni

Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, chi **circola su strada in condizioni diverse** da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è **soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo**. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore **sprovvisto del dispositivo di blocco** di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo **alterato, manomesso**, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione

@luciozollo



*Modifiche
art. 218 C.d.S.*

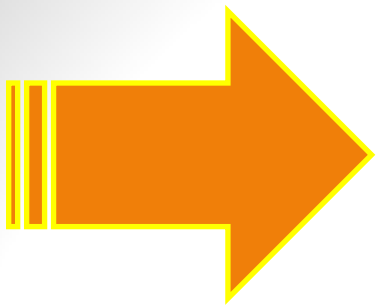


Art. 218 C.d.S.

al secondo periodo, le parole: « Entro il termine di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 2

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. ~~Entro il termine di cui al primo periodo~~, Entro il termine di quindici giorni dal ritiro il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. omissis....



Art. 218 C.d.S.

dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti:

Comma 2

Omissis... L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), **la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter. Omissis.....**

Art. 218 C.d.S.

al decimo periodo, le parole: « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente » sono sostituite dalle seguenti:

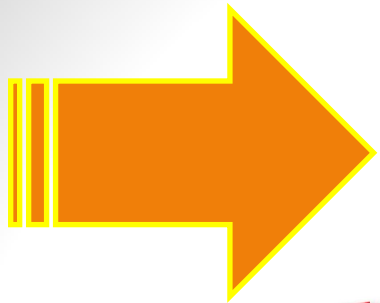
Comma 2

L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. ~~Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente~~ Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

@luciozollo



Nuovo
art. 218 ter C.d.S.



Novità!

Comma 1

Art. 218 ter C.d.S.

Dopo l'articolo 218-bis è inserito il seguente:

Nei confronti dei conducenti **di veicoli a motore** per i quali è **richiesta la patente di guida**, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida**, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, **al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni**, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è **inferiore a venti punti** per effetto delle decurtazioni subite:

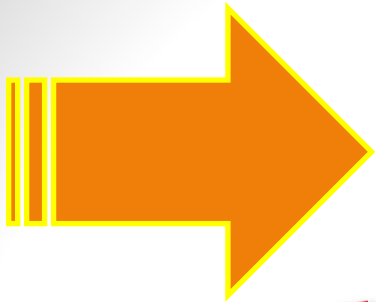


- a) **articolo 6**, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- b) **articolo 143**, comma 11;
- c) **articolo 145**, comma 10;
- d) **articolo 146**, comma 3;
- e) **articolo 147**, comma 5;
- f) **articolo 148**, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
- g) **articolo 149**, comma 5;
- h) **articolo 154**, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
- i) **articolo 171**, comma 2;
- l) **articolo 172**, commi 10 e 11;
- m) **articolo 173**, comma 3-bis;



- n) **articolo 174**, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
- o) **articolo 176**, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
- p) **articolo 186-bis**, comma 2;
- q) **articolo 191**, comma 4.

Art. 218 ter C.d.S.



Novità!

Comma 2

La sospensione breve di cui al comma 1 è **disposta**:

- a) per un periodo di **sette giorni**, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
- b) per un periodo di **quindici giorni**, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME

2. NAME

3. DATE OF BIRTH

4a. DATE OF ISSUE 4c. CODE

4b. DATE OF EXPIRE 5

7. Signature

8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa



7 giorni →

Inferiore a 20 ma
almeno 10 punti

15 giorni →

Inferiore a 10
punti

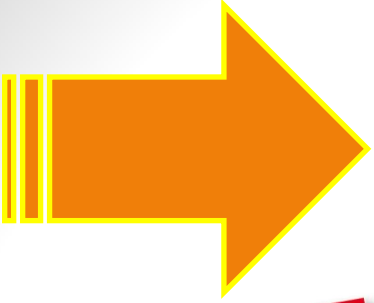
Art. 218 ter C.d.S.

Novità!

Comma 3

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, **la durata della sospensione** prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo **è raddoppiata** quando il conducente abbia provocato un **incidente stradale**, compreso il caso in cui tale evento consista **nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone** o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo

Fuoriuscita autonoma (es. Art. 141 c. 2 Cds)



Art. 218 ter C.d.S.

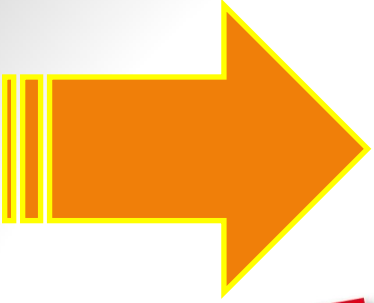


Novità!



Comma 4

Le disposizioni del presente articolo **si applicano anche** ai conducenti titolari **di patenti rilasciate all'estero** che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, **un punteggio di almeno un punto di penalizzazione** nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti **si applica la sospensione breve** di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti

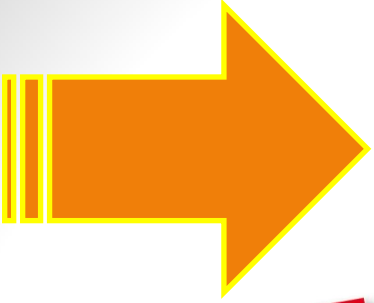


Art. 218 ter C.d.S.

Novità!

Comma 5

Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo **non è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto**. La patente **ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando** da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a **un suo delegato** al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione **decorre dal giorno del ritiro della patente**. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

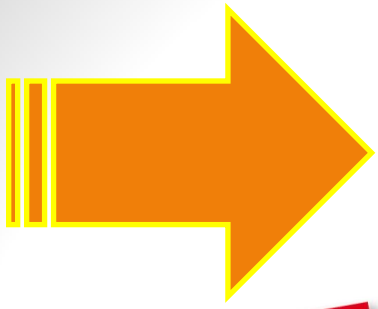


Art. 218 ter C.d.S.

Novità!

Comma 6

Le disposizioni del presente articolo **si applicano solo** nei confronti dei conducenti **che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione**. Qualora **il ritiro della patente non sia stato effettuato** per qualsiasi causa, **il periodo di sospensione decorre** dalla data di **contestazione o notificazione** del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.



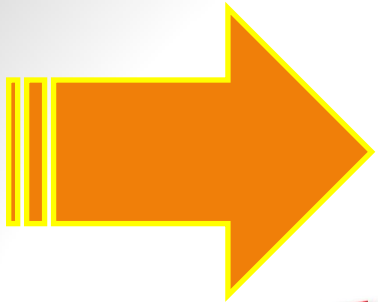
Novità!

Comma 7

Art. 218 ter C.d.S.

La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a **cura dell'ufficio o comando** da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.

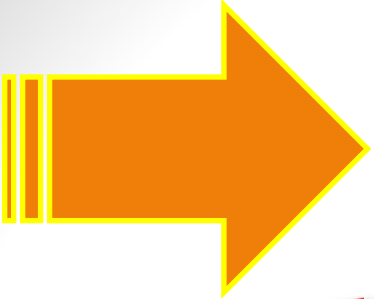
Art. 218 ter C.d.S.



Novità!

Comma 8

Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al **comma 6 dell'articolo 218**. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, **circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida** di cui all'articolo 218, comma 2, **in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso**



Art. 218 ter C.d.S.

Novità!

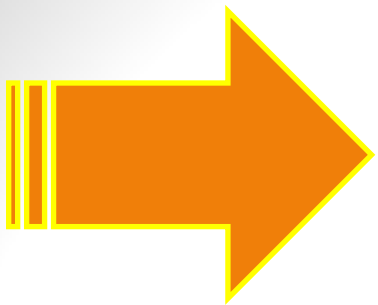
Comma 9

Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è **commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio**, le disposizioni del presente articolo si applicano **solo** se la sanzione amministrativa **accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1** ».

@luciozollo



Modifica
art. 142 c. 8 C.d.S.



Art. 142 C.d.S.

all'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Comma 8

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. **Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni .**



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME

2. NAME

3. DATE OF BIRTH

4a. DATE OF ISSUE 4c. CODE

4b. DATE OF EXPIRE 5

7. Signature

8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa

Art. 142 c.8

almeno due volte nell'arco di un
anno

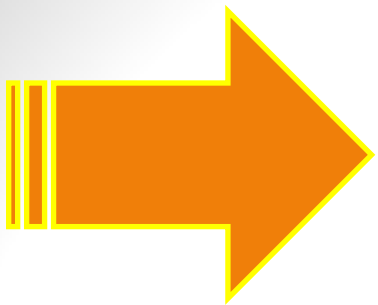


Sospensione da 15 a 30 giorni

@luciozollo



Modifica
art. 173 c. 3 bis C.d.S.



Art. 173 C.d.S.

Sostituzione periodi

Comma 3-bis

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ~~165 a euro 660~~ 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. ~~Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.~~ Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME

2. NAME

3. DATE OF BIRTH

4a. DATE OF ISSUE 4c. CODE

4b. DATE OF EXPIRE 5

7. *Signature*

8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa

Prima
violazione →

Sospensione da 15
giorni a 2 mesi

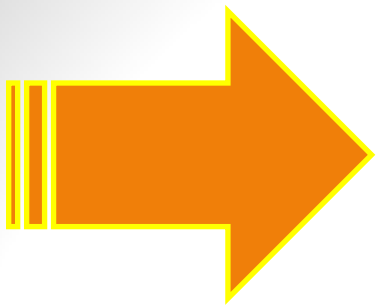
Recidiva
biennio →

Sospensione da 1 a 3
mesi

@luciozollo



Modifica
art. 117 C.d.S.



Art. 117 C.d.S.

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

Comma 2-bis

~~Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.~~ Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW . **Omissis.....**

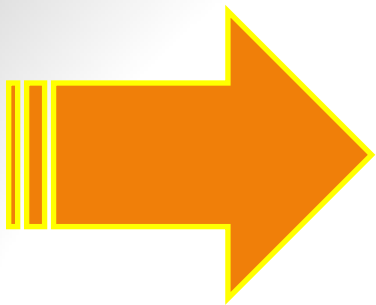
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida **conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge**

Novità!

@luciozollo



Modifica
art. 122 C.d.S.



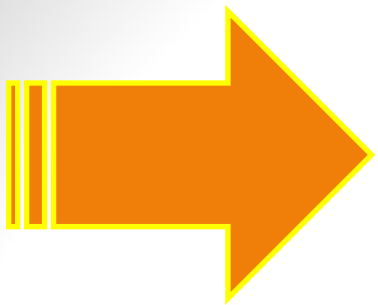
Art. 122 C.d.S.

sono apportate le seguenti modificazioni:

Comma 2

~~L'autorizzazione~~ Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Novità!



Art. 122 C.d.S.

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Comma 3-bis

Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A **non possono in alcun caso trasportare passeggeri.**

Novità!



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
si rilascia l'AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARSI ALLA GUIDA a:

MOD. TT 1561 P

COGNOME NOME nato a COMUNE PROV./STATO il DATA
RESIDENTE A COMUNE PROV. N. CIVICO VIA/PIAZZA
Per i veicoli di categoria prescrizioni tecniche Targhe
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SCADE IL ed è valida alle condizioni indicate sul retro
MARCA OP DATA AUTOSC. S CODICE CANDIDATO

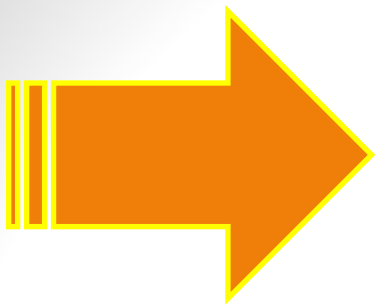
EMISS.

Per le patenti di categoria:
AM, A1, A2 e A

non possono in alcun
caso trasportare
passeggeri.



No!



Novità!

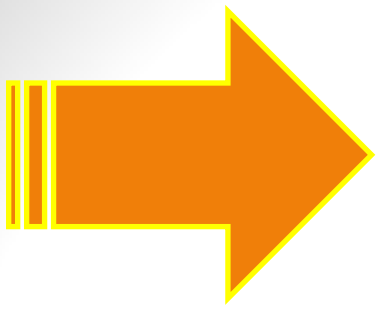
Art. 122 C.d.S.

il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

**Comma
5-bis**

~~L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.~~ L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni

Esercitazioni di guida



Art. 122 C.d.S.

Novità!

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

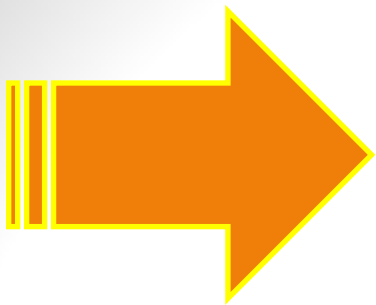
Trasporto passeggeri

**Comma
9-bis**

Chiunque viola le disposizioni del **comma 3-bis** è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
La stessa sanzione si applica al passeggero

Modifica
art. 18 decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286

(Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone)



Art. 18 D.lgs 286

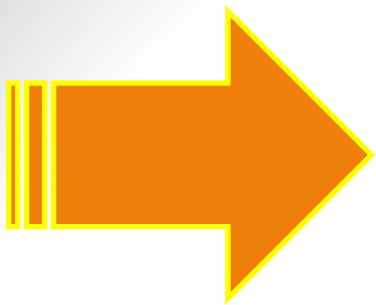
Qualificazione
iniziale
conducente

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Comma 3

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame**



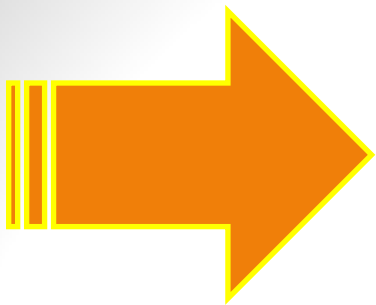
Art. 18 D.lgs 286

Qualificazione
iniziale
conducente

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Comma 3

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame**



Art. 18 D.lgs 286

Qualificazione
iniziale
conducente

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

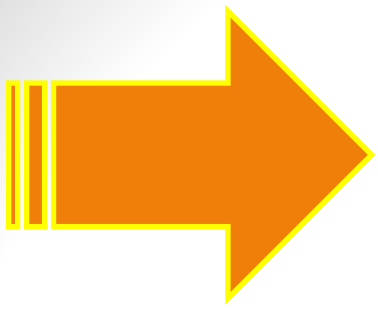
Comma 3

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame. Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri.



Modifica *art. 45 C.d.S.*

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)



Art. 45 C.d.S.

all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

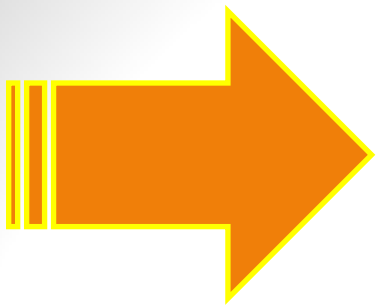
Comma 6

Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, **fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica**



Modifica art. 142 C.d.S.

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)



Art. 142 C.d.S.

Novità!

all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

Comma 6-ter

Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali **ricadenti nella competenza del medesimo ente** e in un periodo di tempo **non superiore a un'ora**, si applicano, **se più favorevoli**, le sanzioni amministrative previste **per la violazione più grave aumentate di un terzo**. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis

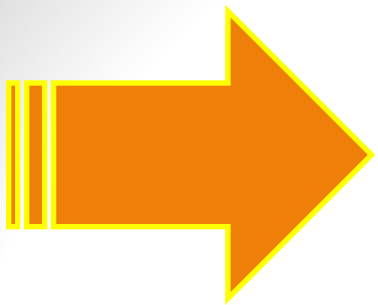
di controllo automatico)

(Accertamento delle violazioni con dispositivi



Modifica art. 193 C.d.S.

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)

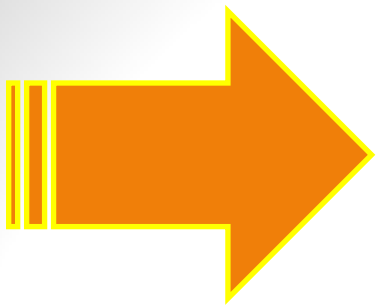


Art. 193 C.d.S.

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Comma 1

I veicoli non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. **Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo**



Art. 193 C.d.S.

al comma 4-ter, dopo le parole: « con quelli provenienti » sono aggiunte le seguenti:

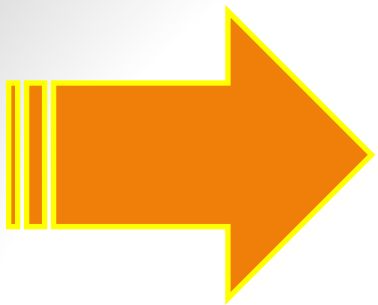
Comma 4-ter

L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.



Modifica art. 198 C.d.S.

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)

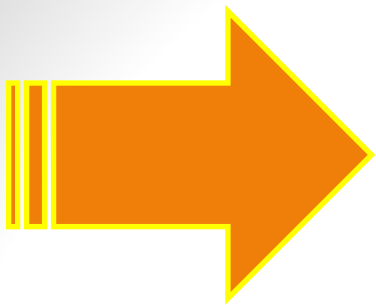


Art. 198 C.d.S.

all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: « diverse disposizioni » sono inserite le seguenti:

Comma 1

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni, **relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale** che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.



Art. 198 C.d.S.

Novità!

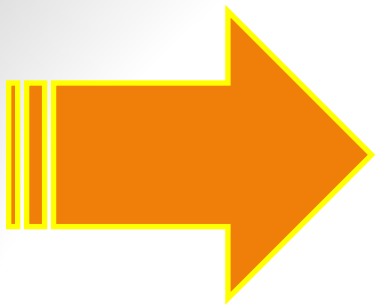
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

Comma 2-bis

Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.

amministrative pecuniarie

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni



Art. 198 C.d.S.

Novità!

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

Comma 2-ter

Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito.

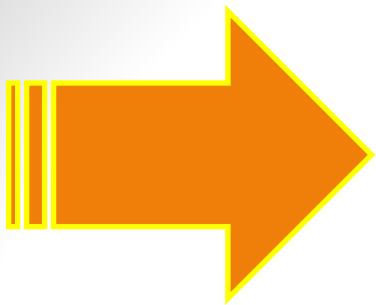
amministrative pecuniarie

Piu violazioni di norme che prevedono sanzioni



Modifica art. 201 C.d.S.

(Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)



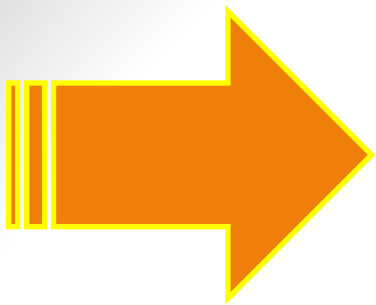
Art. 201 C.d.S.

Novità!

al comma 1-bis, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

Comma 1-bis

g-bis) ~~accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.~~
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.



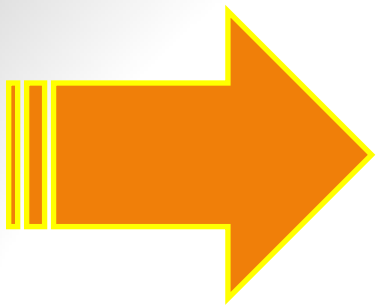
Art. 201 C.d.S.

Novità!

il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

Comma 1-quinquies

I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni **possono accertare contemporaneamente due o più violazioni** tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi **approvati od omologati** possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, **mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati** ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice



Novità!

Art. 201 C.d.S.

dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

Comma 5-ter

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, quando l'orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC).

Segue.....



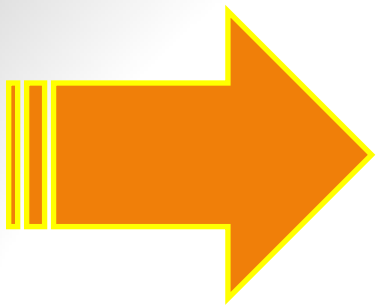
Segue.....

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45.



Modifica
art. 31 decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1

Convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27



Art. 31 dl. 24.1.2012 n.1

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

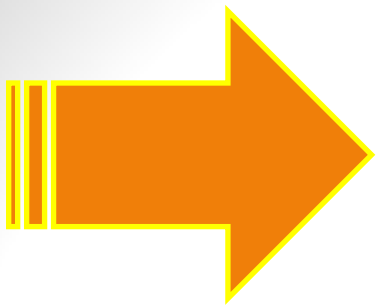
Comma 2.1

Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **per l'accertamento** della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, **l'elenco di cui al comma 2** del presente articolo è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione, l'accesso alla quale è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992



Modifica
Art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160,

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
materia di monopattini e altri dispositivi)*



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

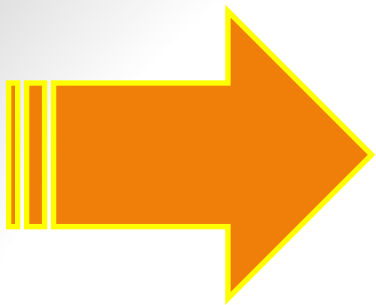
al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

Comma
75 lett.a)

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) ~~le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019.~~

le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



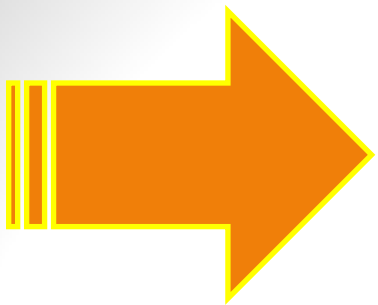
Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

Comma
75 ter
lett.c)

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, **imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree**



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Comma 75 quater

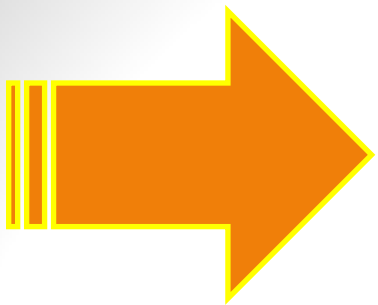
75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. È altresì **vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno** di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno **non visibile, alterato o contraffatto** ovvero **privi della copertura assicurativa** di cui al comma 75-vicies quinquies.

Obbligo di:



- **Contrassegno**
- **Assicurazione**



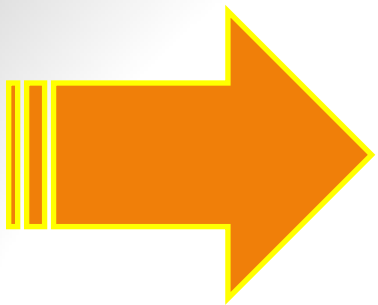


Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

le parole: « 75-vicies ter » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 quinquies

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a ~~75- vicies-ter~~ 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.



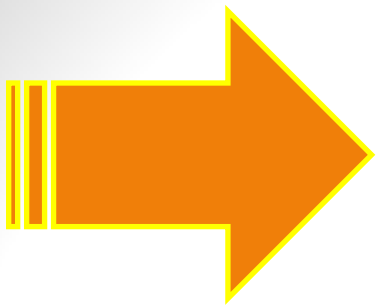
Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-novies, le parole: « I conducenti di età inferiore a diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 novies

75-novies. ~~I conducenti di età inferiore a diciotto anni~~ I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare **un idoneo casco** protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.



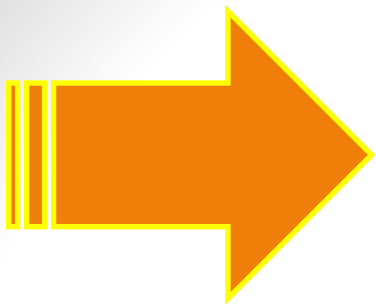


Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: « , salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile » sono soppresse

Comma 75 undecies

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, ~~salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.~~



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

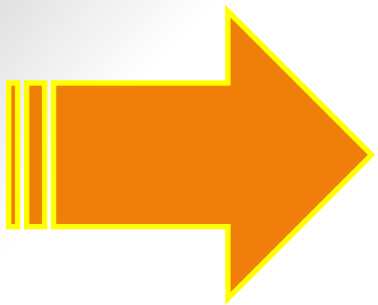
il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

Comma 75 terdecies

75-terdecies. ~~I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:~~

- ~~a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;~~
- ~~b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.~~

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare **solo su strade urbane** con limite di velocità non superiore a 50 km/h



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

il comma 75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:

Comma 75 quinquiesdecies

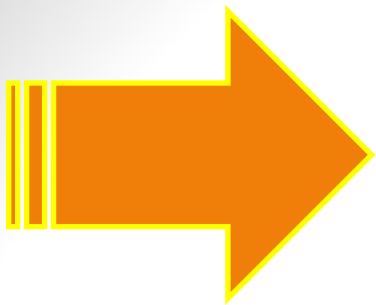
75-quinquiesdecies. ~~È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.~~



Comma 75 quinquiesdecies

È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere **indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale**. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. **Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli**





Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

il comma 75-undevicies è sostituito dal seguente:

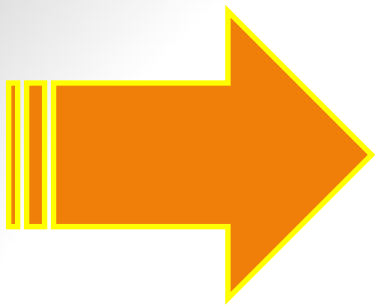
Comma 75 undevicies

Sanzioni

75-undevicies. ~~Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.~~

Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.

Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater

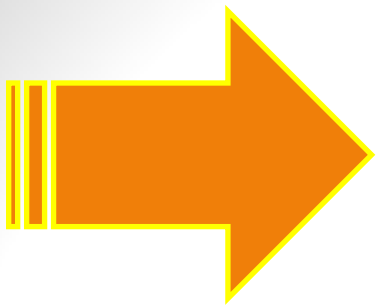


Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-vicies bis, le parole: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 vicies bis

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni ~~di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel~~ di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

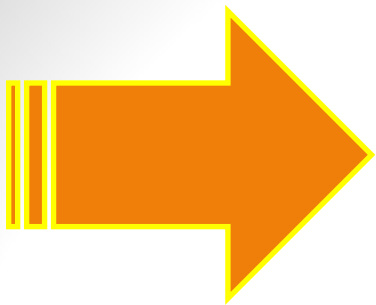
dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

Comma 75 vicies quater

I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.



Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

Comma 75 vicies quinquies

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 »

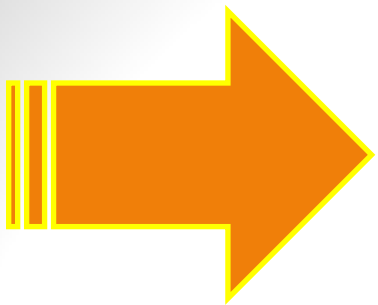
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo

decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW



Modifica Artt. 40-68 C.d.S.

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)



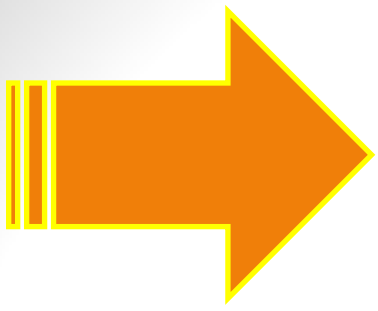
Art. 40 C.d.S.

all'articolo 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

Comma 5 bis

Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche

Novità!



Art. 68 C.d.S.

all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente

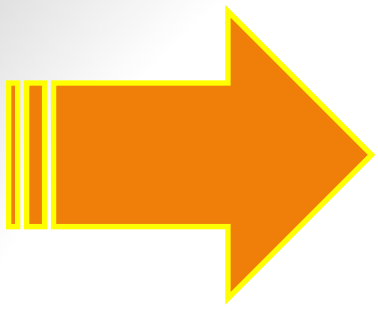
Comma 2

I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono **essere presenti e funzionanti** secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1



Modifica Artt. 145 C.d.S.

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)

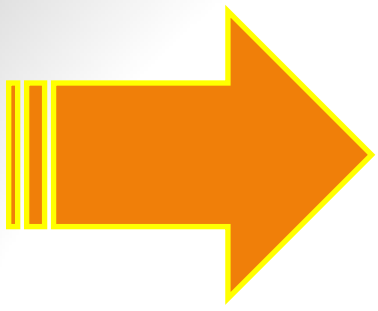


Art. 145 C.d.S.

il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

Comma 4 bis

Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili **i conducenti dei veicoli a motore** ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, **devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti.**



Art. 145 C.d.S.

il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

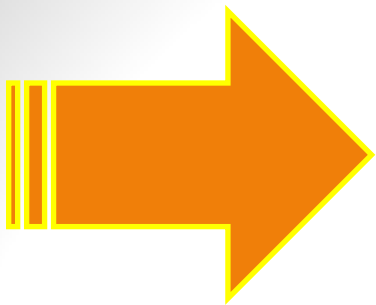
Comma 4 ter

I conducenti dei veicoli a motore devono **dare la precedenza ai velocipedi** circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua



Modifica Artt. 148 C.d.S.

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)



Art. 148 C.d.S.

all'articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

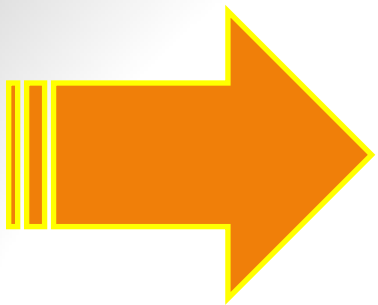
Comma 9 bis

Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.



Modifica Artt. 150 C.d.S.

(Modifiche alla disciplina della ciclabilità)



Art. 150 C.d.S.

all'articolo 150, il comma 2-bis è abrogato;

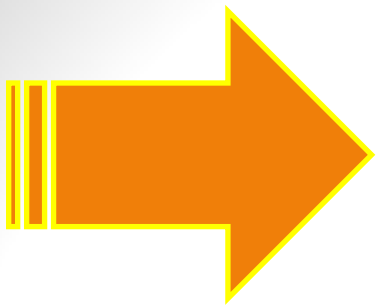
Comma 2 bis

~~2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile~~



Modifica Artt. 175 C.d.S.

*(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade
extraurbane principali)*



Art. 175 C.d.S.

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Novità!

Comma 2 bis

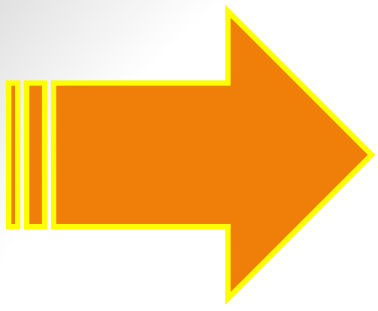
In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne

Circolazione dei motocicli su autostrade e
strade extraurbane principali



Modifica Artt. 43 C.d.S.

*(Modifiche al codice della strada in materia di norme
di comportamento a tutela della sicurezza delle
persone esposte al traffico)*

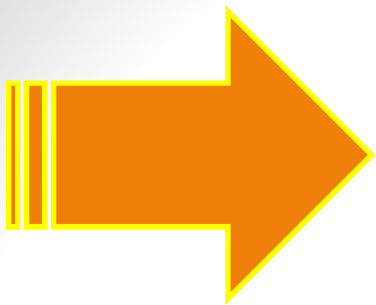


Art. 43 C.d.S.

al comma 5, dopo le parole: « o con la sicurezza della circolazione » sono inserite le seguenti:

Comma 5

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, **o con la protezione degli operatori stradali**, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

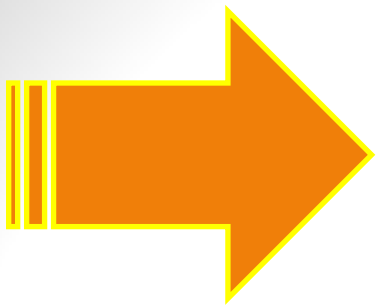


Art. 43 C.d.S.

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

Comma 5 bis

Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12



Art. 43 C.d.S.

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

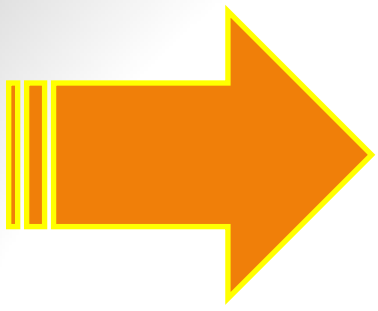
Comma 5 ter

I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi



Modifica *Artt. 177 C.d.S.*

*(Modifiche al codice della strada in materia di norme
di comportamento a tutela della sicurezza delle
persone esposte al traffico)*

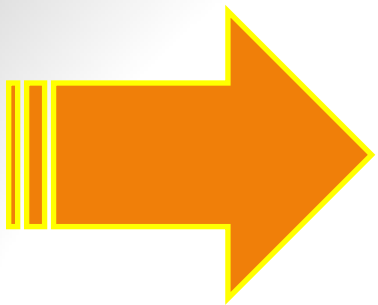


Art. 177 C.d.S.

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Comma 3 bis

Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis



Art. 177 C.d.S.

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

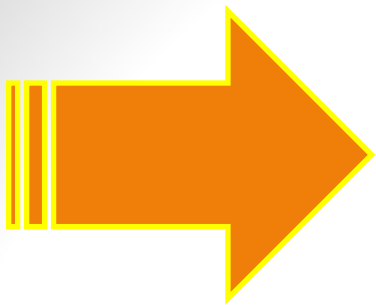
Comma 5 bis

Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi.



Modifica Artt. 143 C.d.S.

(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)



Art. 143 C.d.S.

All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

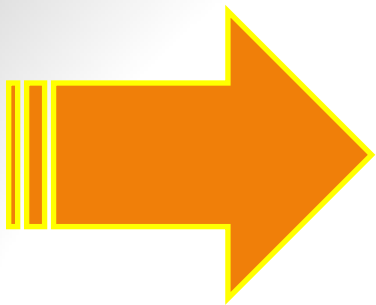
Comma 12

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. **Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo.**



Modifica *Artt. 176 C.d.S.*

(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)



Art. 176 C.d.S.

All'articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

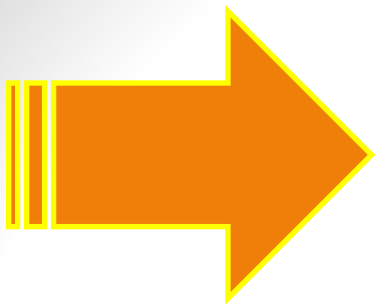
Comma 9

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. **Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata**



Modifica Artt. 188 C.d.S.

(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta)



Art. 188 C.d.S.

all'articolo 188, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

Comma 3 bis

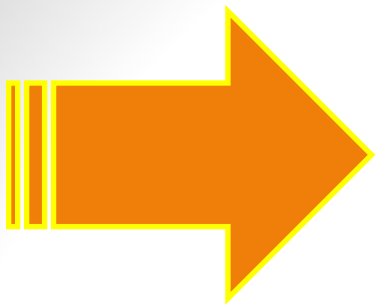
Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, **è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento**





Modifica Artt. 57 C.d.S.

(Modifica al codice della strada in materia di circolazione di macchine agricole)



Art. 57 C.d.S.

All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente:

Comma

1

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo **2135 del codice civile** e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) **per il proprio trasferimento**; b) per il trasporto, **per conto delle aziende agricole e forestali**, di prodotti, sostanze di uso agrario e **attrezzature destinate all'esecuzione delle attività** di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; c) **per il trasporto di addetti alle lavorazioni** nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, **per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole**, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola

Codice civile

2135. Imprenditore agricolo



È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Possono circolare su strada

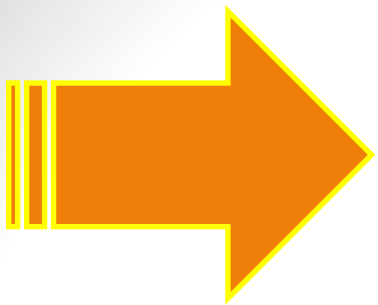
- per il proprio trasferimento;
- per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;
- per il trasporto di addetti alle lavorazioni;
- per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole





Modifica Artt. 84 C.d.S.

(locazione senza conducente)



Art. 84 C.d.S.

il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

Comma 3 bis

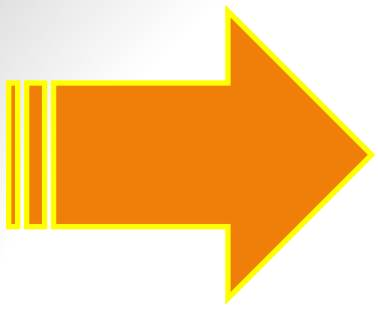
L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro



Modifica *Artt. 179 C.d.S.*

(Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori)

Regolamento (CE) n.
561/2006



Art. 179 C.d.S.

Articolo 179, comma 1, primo periodo:

Comma 1

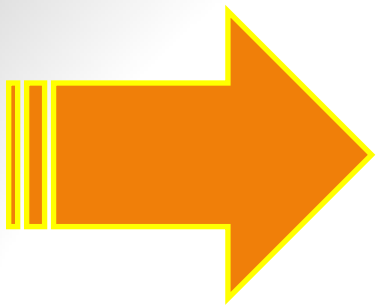
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono **circolare provvisti di cronotachigrafo**, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

Non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale



Modifica Artt. 56 C.d.S.

(Disposizioni in materia di rimorchi)



Art. 56 C.d.S.

Dopo le parole: « e trainabili da » sono inserite le seguenti:

Comma

4

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da **motoveicoli di cui all'articolo 53 e da** autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e del regolamento.